

PARTE A
DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTRATTO DI CONTO DI DEPOSITO VINCOLATO PER CONSUMATORI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
Moneta di denominazione	Euro
Durata del vincolo	[●] mesi
Tasso annuo nominale (1)	[●] %
Data di Decorrenza	[●]
Data di Scadenza	[●]
Somma depositata	[●]
PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI	
Tasso creditore	Alla scadenza del periodo di vincolo
Rimborso anticipato	Alla data di rimborso
Tasso creditore	Alla scadenza del periodo di vincolo
Tasso Ridotto (Tasso Applicato in caso di richiesta di rimborso prima della scadenza)	Sulle somme rimborsate in anticipo viene riconosciuto il tasso applicato dalla Banca per le giacenze sul Conto Corrente di Appoggio alla data del rimborso anticipato; non sono ammessi rimborsi parziali

(1) ritenuta fiscale: 26%

I tassi di interesse indicati sono al lordo delle imposte in vigore.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI RIMBORSO	
Valuta del rimborso (alla scadenza del deposito)	La somma depositata sarà accreditata sul Conto Corrente di Appoggio nel giorno stesso di scadenza del deposito, e con la stessa data di valuta; qualora il giorno di scadenza non fosse un Giorno Lavorativo, la somma depositata sarà accreditata il Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del deposito, ma con valuta il giorno di scadenza.
Valuta del rimborso anticipato	La somma depositata sarà accreditata sul Conto Corrente di Appoggio lo stesso Giorno Lavorativo in cui è stata ricevuta la richiesta di rimborso anticipato e con la stessa data di valuta;
ALTRE VOCI DI COSTO	
Spese di apertura del conto di deposito	Euro 0,00
Spese di liquidazione deposito a scadenza	Euro 0,00
Invio documenti di trasparenza e altri documenti contabili e comunicazioni in formato cartaceo o elettronico	Si applicano le commissioni previste per il Conto Corrente di Appoggio
Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale	gratuite
Trasferimenti dal Conto Corrente di Appoggio verso il conto di deposito e trasferimenti dal conto di deposito verso il Conto Corrente di Appoggio	gratuiti
Liquidazione interessi	Alla scadenza del vincolo o alla data di estinzione anticipata
Imposta di bollo vigente a carico del Cliente	0,2% all'anno calcolato sulla giacenza
Ritenuta fiscale sugli interessi maturati	26%
Per tutte le condizioni economiche relative al Conto Corrente di Appoggio si rinvia al “Foglio Informativo del Conto Corrente di Corrispondenza per Clienti Consumatori” disponibile in succursale e sul sito Internet della Banca.	

PARTE B

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI CONTO DI DEPOSITO VINCOLATO PER CONSUMATORI

DEFINIZIONI

Ai fini delle Condizioni Generali del contratto di Conto di Deposito Vincolato per i consumatori, i termini elencati di seguito, se scritti in maiuscolo, avranno i seguenti significati, salvo diversa indicazione del contesto:

Banca	Significa Banca Transilvania S.A. con sede legale a Cluj-Napoca (Romania), Calea Dorobanților, nr. 30-36, CAP 400117, Succursale di Roma sita in Via Baldo degli Ubaldi 184/B, CAP 00167, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia cod. 3437.1 - Codice Fiscale 12530711006, P.IVA e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma RM – 1381265
BT Pay	Applicazione informatica sviluppata da Banca Transilvania, attraverso la quale il Cliente registrato può effettuare operazioni di pagamento, aprire e chiudere depositi e conti correnti, nonché altre operazioni indicate nella guida all'uso pubblicata al seguente link https://www.bancatransilvania.ro/ghid-de-utilizare-bt-pay-italia-it
Cliente	Significa la persona fisica che firma il contratto di Conto di Deposito Vincolato di cui fanno parte le presenti Condizioni Generali
Conto Corrente di Appoggio	Il conto corrente bancario aperto in Euro a nome del Cliente presso la Succursale di Roma della Banca Transilvania, dal quale verranno effettuati trasferimenti di somme di denaro da e verso il Conto di Deposito Vincolato
Conto di Deposito Vincolato o Conto	Significa il conto di deposito vincolato oggetto del presente Contratto
Contratto	Significa il documento informatico che rappresenta il contratto per l'apertura del Conto di Deposito Vincolato ed è composto dal " <i>Documento di sintesi del contratto di conto di deposito vincolato per consumatori</i> ", contenuto nella Parte A del presente documento, che costituisce parte integrante del Contratto e dalle presenti " <i>Condizioni Generali del Contratto di Conto di Deposito Vincolato per consumatori</i> "
Data della Firma	Significa la data in cui il Cliente ha firmato elettronicamente il Contratto di Conto di Deposito Vincolato, esprimendo il proprio consenso tramite selezione/spunta, con valore di accettazione, sia del presente documento che del documento contenente l'approvazione specifica delle clausole inusuali, all'interno dell'applicazione informatica BT Pay. Tale firma avviene dopo l'identificazione elettronica del Cliente nell'applicazione, effettuata tramite l'inserimento del codice PIN o l'uso dei dati biometrici (impronta digitale o riconoscimento facciale)

Data di Decorrenza	Significa la data di apertura contabile del deposito indicata nel Documento di Sintesi
Data di Scadenza	Significa la data di chiusura contabile del deposito indicata nel Documento di Sintesi
Documento di Sintesi	Significa il documento di sintesi che contiene le condizioni economiche applicate al Conto di Deposito Vincolato, incluso nella Parte A del presente Contratto e che ne costituisce parte integrante.
Giorno Lavorativo	Sono considerati Giorni Lavorativi i giorni in cui la Banca effettua operazioni di trasferimento fondi, inclusi i giorni semifestivi (ovvero la Vigilia della festività di Santa Maria/Ferragosto, la Vigilia di Natale, il 31 dicembre, nonché, in ogni località, la giornata dedicata alla festività del Santo Patrono, con l'eccezione della città di Roma, dove la festività del Santo Patrono - 29 giugno - è considerata giorno festivo), con esclusione dei seguenti giorni festivi: • In Italia: 1° gennaio – Capodanno; 6 gennaio – Epifania; Lunedì di Pasqua (Pasquetta) - data variabile; 25 aprile – Festa della Liberazione; 1° maggio – Festa dei Lavoratori; 2 giugno – Festa della Repubblica; 15 agosto – Assunzione di Maria Vergine; 1° novembre – Ognissanti; 8 dicembre – Immacolata Concezione; 25 dicembre – Natale; 26 dicembre – Santo Stefano, a cui si aggiungono tutti i giorni considerati festivi dalle banche corrispondenti o dai sistemi esterni di compensazione, nel caso di Operazioni di Pagamento effettuate tramite tali sistemi. • In Romania: 1° e 2 gennaio; 6 gennaio; 7 gennaio; 24 gennaio; Venerdì Santo della Pasqua Ortodossa; prima e seconda giornata di Pasqua Ortodossa; 1° maggio; 1° giugno; prima e seconda giornata di Rusalii; 15 agosto; 30 novembre – San Andrea; 1° dicembre; prima e seconda giornata di Natale. Il sabato è considerato giorno non lavorativo per i pagamenti interbancari (effettuati verso altre banche), mentre è considerato, insieme alla domenica, giorno lavorativo per i pagamenti intrabancari (effettuati all'interno della stessa Banca)
Giustificato Motivo	Significa qualsiasi evento o modifica di fatti e/o circostanze che abbia o possa avere una conseguenza negativa significativa per la Banca, inclusa la conformità alle normative vigenti in materia di prudenza e di contrasto al riciclaggio di denaro. Costituisce, ad esempio, giustificato motivo il cambiamento delle condizioni economiche generali rispetto alla data di firma del presente Contratto, che possa comportare un aumento dei costi operativi della Banca
Parte/Parti	Parte significa la Banca o il Cliente individuati singolarmente e Parti significa, collettivamente, la Banca e il Cliente
Somma Depositata	Significa la somma di denaro espressa nella valuta indicata nel Documento di Sintesi, la quale è stata trasferita a richiesta del Cliente dal Conto Corrente di Appoggio sul conto di deposito oggetto del Contratto

Tasso Creditore Nominale Annuo Lordo	Significa l'interesse riconosciuto al Cliente, prima del pagamento delle imposte tramite ritenuta fiscale, applicato alla Somma Depositata fino alla Data di Scadenza
T.U.B.	Significa il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, come successivamente aggiornato e modificato

1. Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

- 1.1.** Nei rapporti con la clientela, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. ed alle norme del TUB e relative disposizioni di attuazione.

2. Adeguata verifica della clientela

- 2.1.** All'atto della costituzione dei rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto per legge a fornire alla Banca le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate (ivi compresi dati propri e delle persone eventualmente autorizzate ad operare sul conto) per consentire alla stessa il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni ed informazioni, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
- 2.2.** Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca può valutare in ogni momento del rapporto l'idoneità delle informazioni fornite e dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

3. Oggetto del deposito

- 3.1.** Il Cliente versa la somma indicata nel Documento di Sintesi sul Conto Corrente di Appoggio, dal quale la predetta somma verrà trasferita sul conto di deposito affinché venga costituita in deposito vincolato fruttifero presso la Banca.
- 3.2.** Gli effetti del Contratto decorrono dalla Data della Firma.
- 3.3.** Salvo quanto previsto al successivo articolo 6 per il rimborso anticipato, tra la Data di Decorrenza e la Data di Scadenza la Somma Depositata resterà vincolata, e pertanto non saranno ammessi prelevamenti totali o parziali, né ulteriori depositi.

4. Restituzione della Somma Depositata. Interessi

- 4.1.** Alla Data di Scadenza la Banca rimborserà al Cliente la Somma Depositata, maggiorata degli interessi per il relativo periodo, che va dalla Data di Decorrenza (inclusa) e sino alla Data di Scadenza (esclusa). La Somma Depositata unitamente agli interessi saranno accreditati sul Conto Corrente di Appoggio nel giorno stesso di scadenza del deposito, e con la stessa data di valuta; qualora il giorno di scadenza non fosse un Giorno Lavorativo, le predette somme saranno accreditate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, con valuta il giorno di scadenza.
- 4.2.** Gli interessi vengono calcolati sulla base del tasso previsto nel Documento di Sintesi, al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge e delle eventuali spese di cui al successivo art. 17. La Banca non applica alcuna commissione per le operazioni di trasferimento somme dal conto deposito al Conto Corrente di Appoggio.
- 4.3.** Nel caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato di cui al successivo art. 6 il Cliente perde, sin dalla Data di Decorrenza, il diritto alla corresponsione degli interessi al tasso pattuito sulla Somma Depositata. **Sulle somme rimborsate in anticipo viene riconosciuto il tasso applicato dalla Banca per le giacenze sul Conto Corrente di Appoggio alla data del rimborso anticipato.**
- 4.4.** Sugli interessi e gli altri proventi si applica ai soggetti residenti in Italia la ritenuta nella misura e nei casi previsti dall'art. 26 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

5. Altre norme regolanti il Conto di Deposito Vincolato

- 5.1.** Le altre condizioni economiche applicate al Contratto sono riportate nel Documento di Sintesi, qui integralmente richiamato, il quale costituisce il frontespizio e fa parte integrante del Contratto.
- 5.2.** Il Cliente riconosce ed accetta il rischio di controparte, a fronte del quale è prevista una copertura delle

disponibilità risultanti dal conto di deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Garanzia dei Depositi della Romania di cui alla legge romena n. 311/2015.

6. Diritto al rimborso anticipato

- 6.1.** Il Cliente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso anticipato della Somma depositata, tramite istruzioni inserite nell'applicazione BT Pay o recandosi allo sportello della succursale di Roma della Banca.
- 6.2.** È esclusa la facoltà di richiedere rimborsi parziali.
- 6.3.** La riduzione della Somma Depositata per qualsiasi ragione, incluso ma non limitatamente a sequestri o pignoramenti, ha gli effetti della richiesta di rimborso anticipato della Somma Depositata.
- 6.4.** Lo svincolo della Somma Depositata prima della scadenza pattuita, determinerà una riduzione del tasso di remunerazione previsto e concordato al momento della costituzione del deposito a decorrere dalla Data di Decorrenza. Più specificamente, sulle somme rimborsate in anticipo viene riconosciuto il tasso applicato dalla Banca per le giacenze sul Conto Corrente di Appoggio alla data del rimborso anticipato.
- 6.5.** A seguito della ricezione della comunicazione di cui al comma 6.1 oppure della diminuzione della Somma Depositata come indicato dal comma 6.3, la Somma Depositata sarà accreditata sul Conto Corrente di Appoggio unitamente agli interessi maturati, calcolati al tasso ridotto di cui all'art. 6.4, lo stesso giorno dell'inserimento dell'istruzione di rimborso anticipato nell'applicazione BT Pay o della presentazione della relativa richiesta allo sportello della Banca.
- 6.6.** La richiesta di rimborso anticipato effettuata in difformità da quanto previsto nel presente articolo non s'intende validamente eseguita e, quindi, la Banca è esonerata da ogni responsabilità per il caso in cui ometta di rimborsare la Somma Depositata e gli interessi secondo le modalità e termini previsti nel Contratto.

7. Invio di comunicazioni alla Banca

- 7.1** Le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione da parte del Cliente alla Banca devono essere effettuate tramite BT Pay o inviate/consegnate all'indirizzo della succursale Italia di Banca Transilvania, in Via Baldo degli Ubaldi n. 184B, 00167 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: bancatransilvania@legalmail.it , o all'email sucursalaitalia@bancatransilvania.it .
- 7.2** Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca per iscritto a sue spese e senza ritardo, presentando documenti giustificativi, eventuali cambiamenti dei dati di identificazione, capacità, domicilio/residenza, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Banca e recandosi presso lo sportello della succursale di Roma della Banca stessa.
- 7.3** Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria e la posta elettronica potrebbero non dare garanzia del ricevimento da parte della Banca.

8. Invio di comunicazioni alla clientela

- 8.1** L'invio al Cliente degli estratti conto, di eventuali notifiche e di qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione da parte della Banca sarà effettuato in lingua italiana e con pieno effetto tramite l'applicazione BT Pay.
- 8.2** Il Cliente ha in ogni caso il diritto di richiedere alla Banca l'invio di copie cartacee delle notifiche, i cui costi sono indicati nel Documento di Sintesi.

9. Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

- 9.1** La Banca, in presenza di un Giustificato Motivo, ha facoltà di modificare le norme che disciplinano il presente Contratto e le condizioni economiche **ad eccezione dei tassi di interesse applicati**, dandone comunicazione al Cliente con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, la quale dovrà contenere in modo evidenziato la formula “**Proposta di modifica unilaterale del contratto**”, verrà validamente effettuata in forma scritta, attraverso l'applicazione informatica BT Pay. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- 9.2** Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma precedente non avranno effetto, se sfavorevoli al Cliente.
- 9.3** I precedenti commi riportano le disposizioni dell'art. 118 del TUB nella versione vigente alla Data della Firma; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui la Banca intenda procedere ad una modifica.

10. Persone autorizzate ad operare sul Conto di Deposito Vincolato

- 10.1** Nel caso in cui desideri nominare un delegato sul Conto, il Cliente ha l'obbligo di indicare per iscritto, recandosi allo sportello della Banca, le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, specificando eventuali limiti ai poteri conferiti. In assenza di tali indicazioni, il delegato avrà il potere di effettuare qualsiasi operazione contrattuale, inclusa la richiesta di rimborso anticipato della Somma Depositata. Se la facoltà di operare sul conto di deposito è conferita a più persone, le medesime, in assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, possono operare singolarmente, con firme disgiunte.
- 10.2** Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata oppure presentata a mani presso la succursale di Roma della Banca, ciò anche nel caso in cui dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese pubbliche. Il Cliente ha l'obbligo di informare ciascuna persona autorizzata dell'intervenuta revoca e delle modifiche apportate alle sue facoltà.
- 10.3** Qualora, precedentemente al ricevimento di una comunicazione legalmente valida, la Banca venga a conoscenza in qualunque modo della revoca da parte del Cliente dei poteri conferiti alle persone autorizzate ad operare sul conto, la stessa avrà il diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi istruzione ricevuta dal(lle) persone autorizzate in questione e di richiedere al Cliente i documenti ritenuti necessari per l'accertamento della sussistenza e dell'estensione dei predetti poteri; la Banca avrà altresì diritto di sospendere l'esecuzione delle istruzioni ricevute dalle persone autorizzate ad operare sul Conto nel caso in cui le stesse siano contraddittorie. In ogni caso di sospensione dell'esecuzione delle istruzioni ricevute, la Banca ha l'obbligo di comunicare tale decisione al Cliente nel termine massimo di 2 (due) Giorni Lavorativi dal giorno in cui l'istruzione la cui esecuzione rimane sospesa sia stata ricevuta.
- 10.4** Il Cliente sarà responsabile nei confronti della Banca dell'operato della persona autorizzata ad operare sul conto.
- 10.5** Il Cliente, nell'impegnarsi a conferire la delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa e ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1389 cod. civ. per la validità delle operazioni compiute dalle persone autorizzate. Il Cliente assumerà direttamente il risultato delle operazioni effettuate dalle persone autorizzate e delle comunicazioni effettuate alla Banca dalle persone autorizzate ad operare sul conto in nome del Cliente stesso, esonerando la Banca da ogni obbligo di informativa al riguardo.
- 10.6** La Banca per Giustificato Motivo ha il diritto di rifiutare di dare esecuzione alle istruzioni impartite da determinati soggetti, ancorché il Cliente abbia conferito agli stessi poteri di operare sul conto e ciò anche nel caso in cui la Banca abbia accettato inizialmente di eseguire istruzioni impartite dai predetti soggetti.
- 10.7** Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione conferita successivamente ad un soggetto di operare sul conto, non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.
- 10.8** Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza, diverse da quelle indicate al comma 10.2, non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa, in conformità alla legge italiana.
- 10.9** Il decesso o l'incapacità sopravvenuta del titolare del conto estingue i poteri di operare sul conto concessi dal predetto titolare a terzi e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.

11. Diritto di ritenzione e altre garanzie. Compensazione

- 11.1** La Banca ha il diritto di pegno e di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa, per qualsiasi ragione, a garanzia di qualsiasi credito vantato nei confronti del Cliente, a condizione che sia liquido ed esigibile. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sulle somme depositate per importi adeguati all'importo dei crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori ai crediti garantiti.
- 11.2** Se esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, compresi i rapporti di deposito, anche se intrattenuti presso altre agenzie in Romania della Banca, la Banca ha diritto di eccepire la compensazione dei crediti reciproci dandone pronta comunicazione al Cliente, a condizione che anche i crediti della Banca verso il Cliente siano liquidi ed esigibili.

12. Cessazione del Contratto

Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere

12.1 Il Contratto si risolve di diritto se:

- a) la documentazione prodotta e/o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale, ivi compresa l'identificazione ai fini antiriciclaggio, sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte sotto aspetti significativi;
- b) Ragionevole sospetto di frode;

- c) il Cliente non presenta i documenti richiesti entro il termine fissato dalla Banca per l'aggiornamento delle informazioni finanziarie e/o personali del Cliente o in altre circostanze ragionevolmente determinate dalla Banca e comunicate al Cliente;
 - d) il Cliente è coinvolto in scandali pubblici, che potrebbero danneggiare l'immagine della Banca;
 - e) Il Cliente chiude il Conto Corrente di Appoggio.
- 12.2** Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione di diritto del Contratto, la Banca ha l'onere di comunicare per iscritto al Cliente che intende avvalersi della presente clausola, attraverso notifica inserita nella applicazione informatica BT Pay o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 12.3** Negli altri casi di inadempimento del Cliente, la Banca ha l'onere di intimare per iscritto a quest'ultimo di adempiere nel termine massimo di 14 (quattordici) giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.
- 13. Consecintele incetarii Contractului**
- 13.1** Successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del Contratto, ha luogo lo svincolo della Somma Depositata, salvo il disposto dell'art. 11 [*Diritto di ritenzione e altre garanzie. Compensazione*].
- 13.2** In tutti i casi di chiusura del Conto di Deposito Vincolato, la Banca:
- a) calcolerà il saldo di chiusura del Conto;
 - b) restituirà le somme presenti sul Conto tramite trasferimento sul Conto Corrente di Appoggio;
 - c) pagherà gli interessi netti maturati fino alla data di chiusura effettiva del Conto di Deposito, applicando il tasso di interesse nominale annuo indicato nel Documento di Sintesi nel caso in cui il Conto venga chiuso alla Data di Scadenza, oppure applicando il tasso di interesse ridotto in caso di rimborso prima della Data di Scadenza, ovvero il tasso di interesse in vigore per il saldo del Conto Corrente di Appoggio alla data del rimborso anticipato;
 - d) addebiterà l'imposta di bollo dovuta fino alla data di chiusura effettiva del Conto;
 - e) avrà l'obbligo di eseguire gli ordini trasmessi in precedenza o in corso di esecuzione al momento della cessazione del Contratto;
 - f) avrà l'obbligo di rimborsare al Cliente, in proporzione al periodo rimanente dopo la cessazione del Contratto, i costi eventualmente anticipati da quest'ultimo.
- 14. Garanzia della Somma Depositata**
- La Somma Depositata è garantita nei limiti stabiliti dal Fondo di Garanzia dei Depositi nel Sistema Bancario attivo in Romania, sulla base della legislazione in vigore in Romania. La Banca mette a disposizione della clientela in tutti i locali aperti al pubblico le informazioni relative alla garanzia dei depositi da parte del predetto Fondo unitamente all'elenco dei depositi non assistiti da garanzia.
- 15. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**
- 15.1** Se il Cliente inserisce l'ordine di chiusura nell'applicazione BT Pay, il Conto di deposito Vincolato sarà chiuso nel momento in cui l'ordine viene inserito.
- 15.2** Se la chiusura viene richiesta tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il Conto sarà chiuso entro un massimo di 3 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta.
- 16. Reclami ricorsi e conciliazione**
- 16.1** Nel caso in cui sorga una controversia tra la Banca ed il Cliente relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto di deposito, il Cliente ha facoltà di presentare reclamo alla Banca per raccomandata A/R ovvero per via telematica all'Ufficio Reclami della Banca Transilvania sito in Via Baldo degli Ubaldi n. 184B, 000167 Roma, e-mail: reclami@bancatransilvania.ro, fax 06/88805266. La Banca ha l'obbligo di rispondere entro **60 giorni** dal ricevimento del predetto reclamo. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro **15 Giorni Lavorativi** dalla ricezione del reclamo e, in casi eccezionali, entro un massimo di **35 Giorni Lavorativi** dalla ricezione del reclamo.
- 16.2** Se il Cliente non riceve risposta entro i termini sopra indicati o non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta, ha facoltà di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per conoscere come rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario, il Cliente potrà consultare il sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Banca, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
- 16.3** Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, la Banca o il Cliente sono tenuti ad esperire il procedimento di

mediazione, quale condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, ricorrendo, alternativamente: (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) (per sapere come rivolgersi a tale organismo, il Cliente può consultare il sito del Conciliatore Bancario, www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi alla Banca); (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati nella materia bancaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; (iii) all'Arbitro Bancario e Finanziario.

- 16.4** L'obbligo di svolgere la procedura di mediazione si considera assolto nel caso in cui il Cliente abbia seguito la procedura sopra indicata presso l'Arbitro Bancario e Finanziario.
- 16.5** Fermo restando quanto previsto in materia di reclami, il Cliente ha inoltre la possibilità di presentare segnalazioni presso la Filiale della Banca d'Italia competente per territorio in relazione alla sede della Banca, per richiedere l'intervento dell'istituto in merito a eventuali problematiche sorte nel rapporto contrattuale.
- 16.6** In caso di modifica di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti.

17. Spese e oneri fiscali

- 17.1** Nel rispetto della legge italiana vigente, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, compresi i costi sostenuti in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su somme o titoli presso la stessa depositati, sono a carico del Cliente stesso.
- 17.2** La Banca è autorizzata a provvedere alla regolazione di quanto ad essa dovuto a tale titolo, anche mediante ritenzione di parte o di tutta la somma depositata sul Conto e successiva compensazione.

18. Legge applicabile. Foro Competente

- 18.1** Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, saranno risolte in conformità alla legge italiana.
- 18.2** Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del presente Contratto è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.
- 18.3** **La Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata (anche tramite tecniche di comunicazione a distanza) le scritture registrate sui propri sistemi, sui propri libri, formulari e sulle relative comunicazioni indirizzate al Cliente, queste ultime se debitamente registrate.**

19. Miscellanea

Cataloghi, offerte, pubblicità ed altri documenti promozionali hanno valore meramente indicativo e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono considerarsi in alcun modo parti integranti e/o sostanziali dei contratti conclusi dal Cliente con la Banca, né derogare alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Firma Cliente: Documento firmato elettronicamente da nell'applicazione BT Pay in data e ora ...

Firma Banca: Documento firmato elettronicamente da Banca Transilvania nell'applicazione BT Pay in data e ora ...